Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 188

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 agosto 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 188 DEL 10 AGOSTO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40:

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 10 % - 1975/1985 » sorteggiate il 16 luglio 1985.

Franchi, società per azioni, in Bergamo: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1985.

Profilmec, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 17 luglio 1985.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 12 % tranche B - 1977/1987 » sorteggiate il 29 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 31 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino: Cartelle ed obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1985.

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Ammortamento prestito obbligazionario C.E.C.A. « 6 % - 1968/88 » 2ª emissione.

Berflex, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1985.

Ditta Secondo Vergani, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1985.

Istituto di credito fondiario della Toscana, sezione opere pubbliche, ente morale, in Firenze: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1985.

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 luglio 1985.

Autorizzazione al rilascio di ricevute provvisorie in luogo dei buoni ordinari del Tesoro che possono essere presentate al rimborso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e in particolare, per quanto riguarda i buoni ordinari del Tesoro, gli articoli 552 e 554 con i quali è stabilito il rilascio di apposite ricevute provvisorie a nome dell'acquirente;

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato, e che tali modifiche possono anche riguardare la scadenza, la durata, la serie dei buoni, nonché l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con i titoli medesimi;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1985 che regola l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1985;

Ritenuta l'opportunità, per meglio corrispondere alle esigenze di mercato, di stabilire nuove modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria e gli istituti di credito speciale, all'atto della partecipazione alle aste dei buoni ordinari del Tesoro, hanno facoltà di richiedere in luogo dei titoli assegnati per ciascuna tranche, il rilascio delle ricevute provvisorie previste dall'art. 552 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Tali ricevute sono intestate agli acquirenti se ritirate dai medesimi o alla Banca d'Italia « Gestione centralizzata » se sono da immettere in « Gestione centralizzata » su richiesta degli acquirenti suddetti; in quest'ultimo caso le ricevute sono corredate di apposito prospetto contenente l'elencazione dei richiedenti.

Le ricevute provvisorie di cui al precedente comma hanno una numerazione specifica e possono essere sostituite, su richiesta dell'intestatario, in tutto o in parte con i titoli entro e non oltre la data di scadenza dei titoli medesimi.

La numerazione dei titoli richiesti dopo la chiusura dell'anno in cui la ricevuta provvisoria è stata rilasciata, deve partire dal primo numero successivo all'ultimo impegnato nell'anno di emissione.

Alla scadenza dei buoni ordinari del Tesoro le sezioni di tesoreria provinciale emittenti sono autorizzate a rimborsare a favore dell'intestatario le ricevute provvisorie non sostituite con i titoli, previo accertamento della corrispondenza delle stesse con le relative matrici in carico alle sezioni medesime.

Le sezioni di tesoreria provinciale sono autorizzate ad emettere, in sostituzione delle ricevute provvisorie non presentate al rimborso, i relativi titoli da custodire in apposito deposito.

Le sezioni di tesoreria provinciale rendono contabilità separate da quelle relative ai buoni ordinari del Tesoro per le ricevute provvisorie emesse, per quelle rimborsate, nonché per quelle sostituite con i titoli.

Le contabilità delle ricevute provvisorie rimborsate, corredate dalle medesime nonché delle corrispondenti matrici, debitamente annullate con le stesse modalità previste per i buoni ordinari del Tesoro rimborsati, sono trasmesse alla Direzione generale del tesoro per il successivo inoltro alla Corte dei conti.

Art. 2.

Nel caso di smarrimento o distruzione delle ricevute provvisorie si applica la procedura richiamata dall'art. 575 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

L'entrata in vigore della procedura di cui al presente decreto sarà stabilita nei decreti ministeriali con i quali viene disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro.

Roma, addì 25 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

(4355)

DECRETO 2 agosto 1985.

Elevazione a lire 3.250 miliardi dell'importo massimo dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 1° agosto 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 316607/66-AU-88 del 19 luglio 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1985, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 222, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1985, fino all'importo massimo di lire 3.000 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, elevare l'importo massimo dell'emissione dei predetti certificati da lire 3.000 miliardi a lire 3.250 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

L'importo massimo dei certificati di credito del Tesoro della durata di dieci anni, con godimento 1° agosto 1985, emessi con decreto ministeriale del 19 luglio 1985, n. 316607/66-AU-88, meglio specificato nelle premesse, è elevato da lire 3.000 miliardi a lire 3.250 miliardi.

Art. 2.

La Banca d'Italia provvederà a versare entro il 5 agosto 1985 nel deposito provvisorio in contanti costituito a nome della Direzione generale del tesoro presso la tesoreria provinciale dello Stato - sezione di Roma a termine dell'art. 9 del citato decreto ministeriale del 19 luglio 1985 il controvalore dell'ulteriore importo di nominali lire 250 miliardi di cui al precedente art. 1, al netto delle provvigioni di collocamento di cui all'art. 7 del decreto medesimo, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 14,60% annuale, per il periodo dal 1° agosto 1985 al giorno del versamento, con bonifico di tre giorni d'interesse.

Al termine delle operazioni di collocamento, la predetta sezione di Tesoreria provinciale procederà, a norma dell'art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto ministeriale, all'estinzione del deposito provvisorio, contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione dell'eventuale importo restante alla Banca d'Italia.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al ripetuto decreto ministeriale del 19 luglio 1985.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1985
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* 319

(4392)

DECRETO 3 agosto 1985.
Emissione di certificati di credito del Tesoro quinquennali con godimento 16 agosto 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di cinque anni, con godimento 16 agosto 1985, ad un prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 16 febbraio 1986, è pari al 7 per cento.

Il tasso di interesse semestrale per le cedole successive risulterà dal seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento dei BOT con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di novembre e dicembre per le cedole con godimento 16 febbraio 1986 e pagabili il 16 agosto successivo, e nei mesi di maggio e giugno per le cedole con godimento 16 agosto 1986 e pagabili il 16 febbraio successivo.

Il tasso di rendimento dei BOT annuali è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo di assegnazione d'asta dei buoni medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra 365 e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta marginale, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra i prezzi delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo di aggiudicazione delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a*), arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b*).

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

In sede di sottoscrizione potranno essere richiesti titoli del taglio da 1 milione fino ad un massimo pari al 5 per cento dell'importo nominale sottoscritto.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 16 febbraio e 16 agosto di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 16 febbraio 1986 e l'ultima il 16 agosto 1990.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 16 agosto 1990, tramite le filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti dalle aziende di credito e dai loro istituti centrali di categoria.

Le aziende e gli istituti centrali di categoria possono partecipare alla sottoscrizione in proprio e per conto della clientela.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori bancari in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di offrire i titoli alla clientela al prezzo di emissione, senza applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni, e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati di credito, le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91, Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 12 agosto 1985 a mezzo lettera (e, in questo caso, dovrà figurare, sulla relativa busta, l'indicazione: « contiene richiesta di sottoscrizione di CCT »), ovvero con telegramma o telex (Bankit I numeri 610021, 610024, 610499, 611373, 622697). L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni e dovrà essere indicato in cifre e in lettere.

Nelle domande suddette dovranno figurare le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di dieci, presso le quali verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Qualora le domande di sottoscrizione dei certificati di credito siano superiori all'offerta dei titoli, si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

Art. 10.

Il regolamento dei certificati sottoscritti verrà effettuato il 19 agosto 1985 dalle aziende di credito e dagli istituti centrali di categoria presso le filiali della Banca d'Italia, al prezzo di emissione e senza versamento di dietimi di interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 11.

Il 19 agosto 1985 la Banca d'Italia provvederà a riversare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore dei certificati sottoscritti, al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo decimo, cap. 5100.

Art. 12.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per le operazioni di pagamento delle cedole d'interesse e di rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 13.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da dieci cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 16 AGOSTO 1985 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice ABI, del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 16 AGOSTO 1985 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice ABI; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1985-1990 » « EMISSIONE 16 AGOSTO 1985 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1.000.000: in rosso;

taglio da lire 5.000.000: in mattone;

taglio da lire 10.000.000: in azzurro;

taglio da lire 50.000.000: in celeste;

taglio da lire 100.000.000: in verde;

taglio da lire 500.000.000: in rosa;

taglio da lire 1.000.000.000: in giallo;

taglio da lire 10.000.000.000: in violetto.

Art. 14.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1986 al 1990, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1990, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto **1985**
Registro n. 26 *Tesoro, foglio n.* **318**

(4391)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 luglio 1985.

Approvazione dell'atto disciplinare relativo all'ammasso pubblico del burro.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, che riordina l'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Visti i regolamenti CEE n. 804/68 del 27 giugno 1968 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 148 del 28 giugno 1968), n. 985/68 del 15 luglio 1968 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 169 del 18 luglio 1968) e n. 685/68 del 14 aprile 1969 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 90 del 14 aprile 1969) e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sul burro fresco nazionale;

Visto il regolamento CEE n. 1299/85 del 23 maggio 1985 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. L 137 del 27 maggio 1985), relativo al prezzo di intervento, per l'acquisto di burro prodotto nella Comunità per la campagna 1985-86;

Visto il regolamento CEE n. 1297/85 del 23 maggio 1985 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. 137 del 27 maggio 1985), relativo ai tassi di cambio da applicare per la lira italiana nel quadro del sistema monetario europeo e della politica agricola comune a decorrere dal 27 maggio 1985;

Visto il regolamento CEE n. 1270/85 del 16 maggio 1985 (« Gazzetta Ufficiale » CEE n. 131 del 18 maggio 1985), col quale l'inizio della campagna lattiera 1985-86 è fissato al 27 maggio 1985;

Ritenuta la necessità di provvedere ad assicurare con continuità l'organizzazione d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale per l'acquisto delle quantità del burro medesimo che venissero offerte in vendita allo intervento per le campagne lattiere 1985-86 e successive;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 8, della legge citata n. 610, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni od altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-operativa idonea ad assicurare permanentemente e con criteri di uniformità operativa nelle zone maggiormente interessate alla produzione del burro le condizioni richieste per la buona conservazione del burro, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento dei servizi inerenti all'incarico medesimo;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di intervento nel mercato del burro a decorrere dalla campagna 1985-86 sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il compimento delle operazioni di cui all'art. 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongano di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare con criteri di uniformità operativa la buona conservazione del burro, alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

Art. 3.

L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma (c.a.p. 00185), via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigere su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

estremi di iscrizione all'albo degli assuntori dell'A.I.M.A.;

l'impegno ad operare almeno nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonché la quantità di burro che è in grado di acquistare e conservare;

ubicazione e capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro d'intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a tonnellate 500 disponibile per l'intervento;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purché riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale rilasciato non oltre tre mesi dalla data del presente decreto dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

Art. 4.

Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 26 luglio 1985

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato del burro fresco nazionale, in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n. 804/68 e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di burro fresco nazionale definito ai successivi articoli 2 e 3 che viene offerto in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di conservazione e di cessione del burro di cui al precedente comma, offerto in vendita all'intervento nei centri da esso gestiti, secondo le norme delle condizioni generali delle convenzioni di assuntoria e del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonché all'eventuale finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità alle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

E' oggetto dell'intervento il burro fresco nazionale prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione.

Detto burro inoltre deve:

a) essere di produzione nazionale e risultare fabbricato con crema acida pastorizzata in burrificio che dispone di impianti tecnici appropriati e in condizioni che consentono la fabbricazione di un burro di lunga e buona conservazione;

b) essere stato fabbricato nel periodo di quattordici giorni precedenti il giorno della consegna all'assuntore;

c) avere un titolo di grasso non inferiore all'82 per cento, contenere non più del 16 per cento di acqua e del 2 per cento di sostanze secche magre provenienti da latte, ed essere prodotto a base di crema acida;

d) avere un grado di acidità espresso in acido oleico non superiore allo 0,80 per cento;

e) presentare alla prova della fostatasi una reazione indicante l'avvenuta pastorizzazione (metodo al fenolo - Van der Baas);

f) non presentare difetti all'esame organolettico;

g) essere presentato in pani di peso netto non inferiore a 25 kg ciascuno, avvolti in carta pergamena, o equivalente, per burro e contenuti in imballaggi nuovi di materiale resistente, normalmente utilizzati nel commercio all'ingrosso, costruiti in modo da proteggere il burro durante le operazioni di trasporto, di ammasso e di esportazione;

h) recare sugli imballaggi le seguenti indicazioni:

la denominazione di « Burro »;
il numero di identificazione o la denominazione del burrificio;
la data di fabbricazione;
il peso netto nel burro.

A cura dell'assuntore del servizio sono aggiunte sugli imballaggi le seguenti indicazioni che possono anche essere riportate in codice secondo apposita specifica da allegare alla convenzione di attribuzione del servizio:

la data di consegna;
la data di immissione in frigorifero;
il numero della partita e il numero dell'imballaggio.

Il numero della partita deve corrispondere a quello della ricevuta provvisoria rilasciata dall'assuntore al conferente del prodotto.

Art. 3.

Gli acquisti sono effettuati al prezzo di intervento vigente il giorno della fabbricazione del burro. Detto prezzo alla data del presente decreto è di ECU 3.132 pari a L. 4.641.624 per tonnellata di burro. Tale prezzo è riferito alla condizione di merce resa franco magazzino frigorifero del centro di intervento, veicolo non scaricato.

Il burro, a cura del venditore, deve essere consegnato all'assuntore ad una temperatura di massa non superiore a 15°, in partite di almeno una tonnellata.

Il prezzo d'intervento si applica al burro consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza massima di 100/km rispetto al luogo in cui il burro è depositato.

Qualora la presa in carico del prodotto non possa aver luogo nel centro di intervento indicato dal venditore, l'assuntore comunicherà il luogo e il giorno della presa in carico in altro centro di intervento di cui sia stata autorizzata l'apertura e situato più vicino al luogo in cui è depositato il prodotto.

Nel caso in cui il magazzino frigorifero indicato dall'assuntore del servizio, sia situato ad una distanza superiore a km 100, è riconosciuto al venditore un rimborso di spesa di trasporto per il percorso eccedente quello indicato, pari a ECU 0,065 (corrispondenti a L. 96,33 per tonnellata di prodotto e per chilometro).

I mezzi di trasporto utilizzati debbono garantire che il trasporto del burro avvenga in modo che, all'arrivo, la temperatura del prodotto non sia superiore ai 6 gradi. In caso contrario le spese suddette non vengono riconosciute.

Art. 4.

L'offerta di vendita del prodotto, da presentare all'assuntore, deve contenere le seguenti indicazioni:

quantità, qualità del prodotto e data di fabbricazione;
luogo in cui il prodotto è depositato;
centro d'intervento al quale il venditore intende consegnare il prodotto;
dichiarazione che la consegna avviene a cura e spese del venditore franco magazzino frigorifero del centro d'intervento, salvo rimborso delle spese di trasporto nella misura indicata al punto precedente qualora la distanza fra il luogo di deposito del prodotto e il centro di intervento medesimo superi i 100 km;
dichiarazione che il burro è di produzione nazionale.

Art. 5.

La consegna del prodotto oggetto dell'offerta deve effettuarsi a cura del venditore nel magazzino del centro di intervento nel giorno che l'assuntore avrà comunicato al venditore.

All'atto della consegna del burro il conferente deve rilasciare dichiarazione attestante che il burro offerto in vendita è di produzione nazionale e fabbricato esclusivamente con crema ottenuta dal latte (escluso qualsiasi processo di ricostruzione o rigenerazione) e sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e di pastorizzazione.

Inoltre il conferente deve presentare un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato della circoscrizione territoriale nella quale è ubicato il burrificio produttore da cui risulti che esso è iscritto quale burrificio nel registro delle imprese produttrici.

Art. 6.

Il burro offerto all'intervento è considerato in deposito presso il magazzino frigorifero ove è stato consegnato fino a che non saranno noti, in base ai risultati delle analisi di laboratorio e dell'esame organolettico, i requisiti del prodotto di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 2.

Le analisi e l'esame organolettico di cui al comma precedente sono affidati ad istituti o laboratori specializzati designati dall'A.I.M.A. L'esame organolettico del burro è eseguito presso l'istituto o laboratorio specializzato ad opera di tre esperti scelti dal direttore dell'istituto stesso. Il giudizio è espresso dagli esperti a maggioranza mediante compilazione della scheda di accertamento conforme allo schema allegato alla presente deliberazione.

L'assuntore deve provvedere immediatamente, e comunque entro due giorni dalla consegna del burro, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni, che, presente il conferente od un suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita, del peso di un chilogrammo ciascuno, e di essi uno è trattenuto, per eventuali controlli, presso il magazzino frigorifero nello stesso

ambiente in cui è conservata la partita di burro. Di ciascun campionamento è redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Le quantità di burro prelevate per il campionamento ai sensi del precedente comma e del successivo art. 9, non vanno considerate come quantitativo di prodotto conferito. Le spese per le analisi e gli esami organolettici di cui al secondo comma del presente art. 6 ed al primo comma del successivo art. 9 sono a carico del conferente.

Art. 7.

All'atto del ricevimento, l'assuntore del servizio emette una ricevuta provvisoria nella quale devono risultare il magazzino in cui è effettuata la consegna del prodotto, la data della consegna, il conferente, gli elementi di individuazione della partita e gli estremi della richiesta di campionamento rivolta a norma del precedente art. 6, comma terzo, all'istituto o laboratorio specializzato. La ricevuta provvisoria è emessa in due copie, delle quali una è consegnata al conferente e l'altra è conservata presso il magazzino di ricevimento.

A seguito di risultato positivo delle analisi e dell'esame organolettico, il deposito provvisorio del prodotto si trasforma in conferimento definitivo e l'assuntore nel periodo che decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presa in consegna del burro che scade il centoquarantesimo giorno da tale data, provvede al pagamento del prezzo al conferente ai sensi del successivo art. 8.

Ove il risultato delle analisi e dell'esame organolettico fosse invece negativo, l'assuntore ne dà immediato avviso al conferente il quale è obbligato a ritirare la partita entro dieci giorni dalla data in cui gli è pervenuto l'avviso, rifondendo l'assuntore del servizio di tutte le spese sostenute dal ricevimento alla restituzione della partita stessa.

Art. 8.

All'atto del conferimento definitivo, l'assuntore emette in sostituzione della ricevuta provvisoria, apposita bolletta di acquisto in tre copie, delle quali una viene consegnata al venditore, una deve essere rimessa all'A.I.M.A. e una viene conservata presso il magazzino di ricevimento.

In detta bolletta devono risultare le stesse indicazioni distintive della partita ed inoltre il prezzo unitario di acquisto, l'importo complessivo del prodotto acquistato nonché l'eventuale importo delle spese di trasporto di cui al quarto comma dell'art. 3, da rimborsare al venditore.

In base a tale bolletta il venditore riscuote l'importo dovutogli e la relativa IVA direttamente dall'assuntore o dallo istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'IVA un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta d'acquisto all'atto della riscossione del burro, emette autofattura con distinta indicazione dell'IVA.

Una copia della bolletta d'acquisto rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

Alla scadenza di un periodo probativo di immagazzinamento di due mesi, calcolato dal giorno della presa in consegna del prodotto, l'assuntore fa eseguire nuovamente, presso gli istituti o laboratori indicati al comma secondo del precedente articolo 6, l'esame organolettico del prodotto, con l'osservanza, per il prelevamento dei campioni di ciascuna partita, delle modalità previste dallo stesso art. 6.

Qualora alla scadenza del periodo probativo, in conseguenza dell'esito dell'esame organolettico del prodotto, si rilevi una diminuzione della qualità di burro superiore a quella normalmente risultante dalla conservazione di un burro rispondente ai requisiti di cui all'art. 2 il contratto viene annullato per la quantità difettosa.

In tal caso il venditore entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di annullamento è obbligato a ritirare la quantità stessa ed a rimborsare all'assuntore il prezzo riscosso nonché per ogni tonnellata di prodotto:

a) ECU 26,00 pari a lire 38.532 per spese fisse;

b) ECU 0,45 pari a lire 666,90 per giorno di ammasso per le spese di deposito frigorifero;

c) un importo per giorno di ammasso calcolato in funzione del prezzo di acquisto comunitario del burro e di un tasso di interesse dell'11% annuo.

Tali valori sono suscettibili di variazione, per espressa norma CEE.

Per il calcolo delle spese di cui alle lettere *b*) e *c*) il numero dei giorni è calcolato a decorrere dal giorno dell'entrata in ammasso fino al giorno di uscita.

Per la quantità di prodotto restituita l'assuntore emette apposita bolletta di uscita.

Art. 10.

L'A.I.M.A., secondo quanto previsto dal primo al terzo comma dell'art. 15 delle condizioni generali di assuntoria, assicura all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire, se necessario e quando richiesto dall'A.I.M.A., il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione del prodotto.

In tal caso all'assuntore è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese anticipate, un compenso a titolo di costo del finanziamento alle condizioni e secondo le modalità che saranno stabilite nella convenzione di affidamento del servizio.

L'assuntore è tenuto alla presentazione di cauzione a garanzia del puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 15, quarto comma, delle condizioni generali di assuntoria.

Art. 11.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa.

L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di burro danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire, in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 12.

La vendita del burro acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo d'intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissata dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 13.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa IVA del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del burro all'acquirente, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'IVA, devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata all'A.I.M.A. all'acquirente della accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità del prodotto consegnato espressa in tonnellate, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 14.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 15.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti dall'assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto della A.I.M.A.

Art. 16.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Ove la regolamentazione comunitaria preveda oneri aggiuntivi a carico dell'assuntore in fase di uscita del prodotto, verranno concordati, di comune accordo con l'assuntore, i necessari rimborsi.

Art. 17.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il burro acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 18.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del burro effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che saranno determinati nella apposita convenzione.

Art. 19.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 20.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinché l'espletamento del servizio avvenga in conformità alle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 21.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza nell'espletamento del servizio l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico, nonché la sospensione temporanea o la cancellazione dall'albo.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 16 salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

(4257)

DECRETO 5 agosto 1985.

Disposizioni per la concessione di una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e segale panificabile giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 9 concernente la concessione di una indennità di compensazione per le quantità di taluni cereali giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione;

Visto il regolamento CEE n. 2124/85 della commissione del 26 luglio 1985 concernente, fra l'altro, la concessione di una indennità di compensazione per il frumento tenero e la segale giacenti nelle scorte alla fine della campagna 1984-85;

Visto il regolamento CEE n. 1821/81 del 2 luglio 1981 della commissione CEE relativo alle modalità di concessione della predetta indennità, e successive modifiche;

Visto il regolamento CEE n. 1678/85 del Consiglio dell'11 giugno 1985, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in particolare al punto *e*) dell'art. 3;

Ritenuta la necessità di determinare gli organi nazionali ai quali affidare i compiti della ricezione delle domande intese ad ottenere la indennità sopra richiamata, nonché ad assicurare i controlli per la corretta applicazione delle predette norme comunitarie;

Considerata la disponibilità degli assessorati e dipartimenti dell'agricoltura delle regioni ad assicurare il servizio di cui sopra direttamente o per il tramite dei dipendenti uffici provinciali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie citate in premessa, è concessa una indennità di compensazione per le quantità di grano tenero e di segale panificabile destinata all'alimentazione umana giacenti presso i privati detentori alla fine della campagna di commercializzazione 1984-85.

Art. 2.

L'importo dell'indennità di compensazione, di cui al precedente articolo, espresso in lire italiane, è pari a L. 21.500,96 e L. 21.497,38 per tonnellata, rispettivamente per il grano tenero e per la segale panificabile.

Art. 3.

Gli aventi diritto devono presentare apposite dichiarazioni di giacenza e domande di indennità, entro i termini e secondo le modalità previste dalle disposizioni comunitarie citate in premessa, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo per il tramite dei seguenti uffici nel cui territorio sono conservate le quantità di cereali per le quali viene chiesta la concessione della predetta indennità:

nelle province della regione Piemonte: ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;

nelle province della regione Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, nonché nella provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige: ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;

nelle province della regione Toscana: alle rispettive amministrazioni provinciali;

nelle province della regione Marche: ai servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione - sezioni alimentazione;

nelle province della regione Calabria: ai rispettivi ispettorati provinciali alimentazione - servizi coordinamento regionale interventi AIMA;

nelle altre regioni: ai rispettivi assessorati o dipartimenti dell'agricoltura.

Art. 4.

Alla determinazione delle quantità di cereale ammissibili alla indennità, nonché alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità medesima, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo avvalendosi delle operazioni istruttorie effettuate dagli organi regionali di cui al precedente articolo ai quali sono pervenute le denunce delle giacenze di cereale e che hanno proceduto ai prescritti accertamenti.

Roma, addì 5 agosto 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4393)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 giugno 1985.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 1° luglio 1982, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, ed è disposta la continuazione dell'esercizio dell'impresa per anni due;

Visto il proprio decreto, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, in data 30 giugno 1984, con il quale è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta a far data dal 1° luglio 1984;

Vista l'istanza del commissario, in data 5 aprile 1985, volta ad ottenere un'ulteriore proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa ai sensi dell'art. 2 della citata legge 31 marzo 1982, n. 119;

Visto il parere favorevole del comitato di sorveglianza, di cui all'art. 1 della legge sopra richiamata, sull'istanza citata;

Visto il parere favorevole del CIPI, emesso in data 19 giugno 1985;

Ravvisata l'opportunità di concedere tale proroga;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nova - Società cooperativa di lavoro, è disposta la proroga per un anno dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio dell'impresa, a far data dal 1° luglio 1985.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4306)

DECRETO 11 luglio 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Filtra, in Cameri, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 2 luglio 1985, con cui il tribunale di Novara ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Filtra, con sede in Cameri, corso Sempione n. 39, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Pan Electric e quindi con la S.p.a. Pan Electric Medi-

terranea, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Electric Mediterranea ed è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Filtra, quale società collegata con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, preporre ad essa il commissario già nominato per quest'ultima e autorizzare la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Filtra, con sede in Cameri, corso Sempione n. 39, collegata con la S.p.a. Pan Electric Mediterranea, è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

E' nominato commissario il prof. Mario Boidi, nato a Torino il 1° marzo 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4396)

DECRETO 12 luglio 1985.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, di tassi di premio unico d'inventario relativi a durate ed età non comprese nella sfera di applicazione di tariffe già approvate, e di opzioni a scadenza, da applicare a tariffe in vigore di tipo non rivalutabile, presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali, in Venezia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 26 novembre 1982, 2 maggio 1983, 30 maggio 1983, 17 ottobre 1983, 8 novembre 1983, 26 settembre 1983, 27 marzo 1984, 13 dicembre 1984, 7 dicembre 1984, della società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, di alcuni tassi di premio unico, relativi a durate ed età non comprese nella sfera di applicazione di tariffe già approvate nonché di opzioni a scadenza da applicare a tariffe in vigore di tipo non rivalutabile;

Vista la nota in data 17 maggio 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza, i tassi di premio unico relativi a durate ed età non comprese nella sfera di applicazione di tariffe già approvate, nonché le opzioni a scadenza da applicare a tariffe in vigore di tipo non rivalutabile, presentate dalla società per azioni Assicurazioni generali, con sede in Venezia:

tariffa « Beneficio orfani », assicurazione complementare di un capitale pagabile ai figli sopravviventi al decesso del coniuge dell'assicurato, purché non anteriore al decesso dell'assicurato stesso;

condizioni speciali di polizza della sopracitata tariffa « Beneficio orfani »;

tariffa 23 RIV-TB, assicurazione mista con liquidazione di un capitale aggiuntivo (Bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti e con rivalutazione annua della prestazione;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa 23 RIV-TB;

tariffa 9 RIV - 9F RIV, assicurazione di rendita vitalizia immediata, rivalutabile, su di una testa, rispettivamente maschile e femminile;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua sulla prestazione garantita, della tariffa 9 RIV - 9F RIV;

tariffa 9 (m.a.g.) RIV - 9F (m.a.g.) RIV - assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile su di una testa rispettivamente maschile e femminile, con un numero minimo di annualità comunque garantito;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita della tariffa 9 (m.a.g.) RIV - 9F (m.a.g.) RIV;

tariffa 10 RIV, assicurazione di rendita vitalizia immediata, su due teste reversibile interamente o parzialmente, sulla testa superstite, e con rivalutazione annua della prestazione;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa 10 RIV;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nelle sopracitate forme assicurative di tipo mista e di rendita vitalizia immediata;

tasso di premio unico pari a L. 945,90 per L. 1.000 di capitale assicurato in tariffa 13J-RIV - mista con rivalutazione del capitale assicurato, per una testa di 71 anni e per una durata di 5 anni (tariffa approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540);

tasso di premio unico pari a L. 388,16 per 100 lire di rendita annua assicurata pagabile in rate annuali posticipate, in tariffa 11 R (F) - assicurazione di rendita vitalizia differita rivalutabile a premio unico con controassicurazione, per una testa femminile di 77 anni e per una durata di 5 anni (tariffa approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981, n. 13540);

tasso di premio annuo pari a L. 142,06 per 100 lire di rendita annua assicurata pagabile in rate annuali posticipate, in tariffa 12 R (F) RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione, per una testa femminile di 3 anni e per una durata di 17 anni (tariffa approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756);

tasso di premio annuo pari a L. 118,38 per 100 lire di rendita annua assicurata pagabile in rate annuali posticipate in tariffa 12 R (M) RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione, per una testa maschile di 1 anno e per una durata di 19 anni (tariffa approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756);

tasso di premio annuo pari a L. 237,69 per 100 lire di rendita annua assicurata pagabile in rate annuali posticipate in tariffa 12 R (M) RIV - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo con controassicurazione e con rivalutazione, per una testa maschile di anni 7 e per una durata di 11 anni (tariffa approvata con decreto ministeriale 30 settembre 1980, n. 12756).

Art. 2.

Le opzioni a scadenza per contratti a prestazioni rivalutabili approvate con decreto ministeriale 6 giugno 1983, n. 14987 e sostitutive delle precedenti, sono da ritenersi adottabili anche nei confronti di coperture analoghe stipulate in forma non rivalutabile.

Art. 3.

La S.p.a. Assicurazioni generali è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 12 luglio 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

(4260)

DECRETO 31 luglio 1985.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 gennaio 1982, con il quale è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, con sede legale in Cividale del Friuli, zona industriale e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi, 21 ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1985, con il quale è reso esecutivo, su conforme parere del CIPI, il programma formulato per la predetta società dal commissario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979;

Visto il proprio parere favorevole in data 25 ottobre 1984, all'approvazione del concordato proposto dalla S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli ai sensi dell'art. 214 L.F.;

Vista la sentenza del tribunale di Udine dell'8 novembre 1984 di approvazione del concordato proposto dalla medesima società;

Decreta:

Articolo unico

E' disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. M.C.F. - Metallurgica Cividale del Friuli, con sede legale in Cividale del Friuli, zona industriale e sede amministrativa in Udine, via Calatafimi n. 21, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di approvazione del concordato di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(4305)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 25 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 giugno 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 17 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MO.SA.T. di Mezzopera Primo, con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e cantiere in Matelica (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 25 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Confezioni Giuga S.n.c. di Roma, è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Officine Lorev-Romolo Lori di Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 dicembre 1984 al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima Meccanica oleodinamica di Jesi (Ancona), è prolungata al 21 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta MO.SA.T. di Mezzopera Primo, con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e cantiere in Matelica (Macerata), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nazareno Gabrielli valigeria, in Tolentino (Macerata), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 20 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hi-Fi Galactron International S.p.a., stabilimento di Ariccia (Roma), fallita il 18 maggio 1984, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 maggio 1984 al 17 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hi.Fi. Galactron International S.p.a. di Ariccia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1982 al 29 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa Sportwear di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 6 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova manifattura marchigiana d i'Tabarra Marcello, in Monteroberto (Ancona), fallita il 9 ottobre 1984, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sata torcitura di Ascoli Piceno, in liquidazione, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MO.SA.T. di Mezzopera Primo, con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e cantiere in Matelica (Macerata), è prolungata al 27 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nazareno Gabrielli valigeria, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 20 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 1° gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fur Mary, con sede e stabilimento in Jesi (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1984 all'11 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Dorico - Marca Lola, con sede e stabilimento in Falconara (Ancona), è prolungata al 16 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hi-Fi Galactron International S.p.a., stabilimento di Ariccia (Roma), fallita il 18 maggio 1984, è prolungata al 16 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Hi-Fi Galactron International S.p.a. di Ariccia (Roma), è prolungata al 30 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa Sportwear di Ferentino (Frosinone), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cobarr di Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta D.I.A.M. S.p.a. di Roma, è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Europress S.p.a., con sede legale e stabilimento in Ceprano (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 13 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Compagnia autotrasporti Liri - C.A.L. S.p.a. di Isola Liri (Frosinone), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore di 21 dipendenti dalla Italwood S.p.a. di cui 20 operai ed un impiegato per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27,30 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° ottobre 1984 al 30 settembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Longanesi e C. periodici S.p.a. di Roma, è prolungata al 2 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Breda progetti e costruzioni S.p.a. di Roma, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Delfino confezioni S.r.l., con sede e stabilimento in Arpino (Frosinone), è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Olin S.p.a. - Divisione Winchester, con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1984 al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.S.A.M. S.p.a. - Istituto sperimentale auto e motori, con sede e stabilimento in Anagni (Frosinone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 novembre 1984 al 26 maggio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta B.L. Industria bottoni S.p.a. di Ferentino (Frosinone), fallita il 27 luglio 1983, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.P.A. Sud di Pomezia (Roma), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Napoli Brothers S.r.l., con sede e stabilimento in Vasanello (Viterbo), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iniziative Valle del Sacco di Frosinone, è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. If.El., iniziativa frusinate per l'elettronica, in Frosinone, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 luglio 1984 al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sviluppo attività industriali Anagni di Anagni (Frosinone), è prolungata al 31 dicembre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova manifattura marchigiana di Tabarra Marcello, in Monteroberto (Ancona), è prolungata al 30 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sata torcitura di Ascoli Piceno, in liquidazione, è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta MO.SA.T. di Mezzopera Primo, con sede in Cerreto d'Esi (Ancona) e cantiere in Matelica (Macerata), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadar Incop, in Ancona, uffici e officina di Ancona, è prolungata al 28 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferro adriatica, in Grottammare (Ascoli Piceno), è prolungata al 30 giugno 1985 (ultima proroga).

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, in Castelvecchio di Moteporzio (Pesaro), è prolungata al 16 giugno 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omas industria meccanica di Senigallia (Ancona), è prolungata al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CCL di Mondolfo (Pesaro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1984 al 14 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M. di Montecarotto (Ancona), è prolungata al 7 luglio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico adriatico, in Centobuchi di Montepradone (Ascoli Piceno) (la ditta è fallita in data 21 gennaio 1983), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nazareno Gabrielli valigeria, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Nuova latermarche, in Corridonia (Macerata), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa, sede e stabilimento in Novafeltria (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italgel, con sede legale in Parma e stabilimento in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fur Mary, con sede e stabilimento in Jesi (Ancona), è prolungata al 10 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. « C.I.A. » Compagnia internazionale abbigliamento, con sede in Milano e stabilimenti in Fossombrone e Pergola (Pesaro), è prolungata al 26 maggio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Dorico-Marca Lola, con sede e stabilimento in Falconara (Ancona), è prolungata al 16 giugno 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione ratori dipendenti dalla S.a.s. Sacma di U. Bilancioni, con sede e stabilimento in Falconara Marittima (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 aprile 1984 al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società R.C.D., in Monsano (Ancona), è prolungata al 14 luglio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4084)

Determinazione del valore delle prestazioni corrisposte in natura a titolo di vitto, alloggio e della mensa ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Rieti e provincia ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1985, avente decorrenza dalla data del decreto stesso, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti in Rieti e provincia, i valori delle prestazioni corrisposte in natura sono così determinati:

A) Per i dipendenti dalle aziende di tutte le categorie:

vitto:

L. 14.980 mensili per un pasto giornaliero;

L. 29.310 mensili per due pasti giornalieri;

alloggio: L. 4.990 mensili;

alloggio: L. 19.205 mensili fornito da proprietari di fabbricati a tutta la famiglia del dipendente (comprensivo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento).

B) Per i dipendenti dalle aziende industriali:

mensa:

L. 135 giornaliere per il primo piatto;

L. 270 giornaliere per il secondo piatto.

(4223)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di economia e commercio:

diritto amministrativo.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:

economia internazionale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4359)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro trimestrali con durata giorni novantadue e con scadenza 14 novembre 1985 e semestrali con durata giorni centottantaquattro e con scadenza 14 febbraio 1986.

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 5 agosto 1985 relativi alla emissione dei B.O.T. con durata novantadue e centottantaquattro giorni fissata per il 14 agosto 1985, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni è di L. 96,85 e quello dei buoni a centottantaquattro giorni è di L. 93,70, comprensivi della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nei predetti decreti.

(4460)

MINISTERO DEL TESORO

N. 150

Corso dei cambi del 2 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1896,500	1896,500	—	1896,500	1896 —	1896,27	1896,050	1896,500	1896,500	—
Marco germanico	669,980	669,980	—	669,980	670 —	669,94	669,900	669,980	669,980	—
Franco francese	219,250	219,250	—	219,250	219,25	219,32	219,400	219,250	219,250	—
Fiorino olandese	596,650	596,650	—	596,650	596,725	596,72	596,800	596,650	596,650	—
Franco belga	33,180	33,180	—	33,180	33,15	33,17	33,172	33,180	33,180	—
Lira sterlina	2587,300	2587,300	—	2587,300	2587,50	2587,65	2588 —	2587,300	2587,300	—
Lira irlandese	2084,750	2084,750	—	2084,750	2085,25	2086 —	2086 —	2084,750	2084,750	—
Corona danese	186,100	186,100	—	186,100	186 —	186,06	186,030	186,100	186,100	—
Dracma	14,420	14,420	—	14,420	—	—	14,380	14,420	14,420	—
E.C.U.	1491,200	1491,200	—	1491,200	1491,10	1491,10	1491 —	1491,200	1491,200	—
Dollaro canadese	1398,300	1398,300	—	1398,300	1398,25	1398,25	1398,200	1398,300	1398,300	—
Yen giapponese	7,969	7,969	—	7,969	7,969	7,96	7,970	7,969	7,969	—
Franco svizzero	816,400	816,400	—	816,400	816,25	816,55	816,700	816,400	816,400	—
Scellino austriaco	95,295	95,295	—	95,295	95,25	95,30	95,320	95,295	95,295	—
Corona norvegese	227,650	227,650	—	227,650	227,75	227,85	228,050	227,650	227,650	—
Corona svedese	226,250	226,250	—	226,250	226 —	226,05	225,850	226,250	226,250	—
FIM	316,100	316,100	—	316,100	316 —	316 —	315,900	316,100	316,100	—
Escudo portoghese	11,360	11,360	—	11,360	11,25	11,30	11,250	11,360	11,360	—
Peseta spagnola	11,414	11,414	—	11,414	11,40	11,43	11,450	11,414	11,414	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1896,275
Marco germanico	669,940
Franco francese	219,325
Fiorino olandese	596,725
Franco belga	33,176
Lira sterlina	2587,650
Lira irlandese	2085,375
Corona danese	186,065
Dracma	14,400
E.C.U.	1491,100
Dollaro canadese	1398,250
Yen giapponese	7,969
Franco svizzero	816,550
Scellino austriaco	95,307
Corona norvegese	227,850
Corona svedese	226,050
FIM	316 —
Escudo portoghese	11,305
Peseta spagnola	11,432

Media dei titoli del 2 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	92,350
» 9 % » » 1975-90 .	90,350
» 9 % » » 1976-91 .	91,500
» 10 % » » 1977-92 .	92,200
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	91,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,150
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,650
» » » » 1- 3-1982/86	101,300
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,150
» » » » 1- 7-1982/86	101,850
» » » » 1- 8-1982/86	101,950
» » » » 1- 9-1982/86	101,500
» » » » 1-10-1982/86	101,475
» » » » 1-11-1982/86	101,450
» » » » 1-12-1982/86	102 —
» » » » 1- 7-1983/86	100,600
» » » » 1- 8-1983/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1983/86	100,300
» » » » 1- 1-1983/87	102 —
» » » » 1- 2-1983/87	102,750
» » » » 1- 3-1983/87	102,100
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,750
» » » » 1- 6-1983/87	102,200
» » » » 1-11-1983/87	100,675
» » » » 1-12-1983/87	101,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88	103
» » » » 1- 8-1983/88	103
» » » » 1- 9-1983/88	102
» » » » 1-10-1983/88	102
» » » » 1-11-1983/88	103
» » » » 1- 1-1984/88	101
» » » » 1- 2-1984/88	101
» » » » 1- 3-1984/88	100
» » » » 1- 4-1984/88	100
» » » » 1- 5-1984/88	100
» » » » 1- 6-1984/88	101
» » » » 1-12-1983/90	103
» » » » 1- 1-1984/91	104
» » » » 1- 2-1984/91	104
» » » » 1- 3-1984/91	102
» » » » 1- 4-1984/91	102
» » » » 1- 5-1984/91	102
» » » » 1- 6-1984/91	102
» » » » 1- 7-1984/91	101
» » » » 1- 8-1984/91	101
» » » » 1- 9-1984/91	101
» » » » 1-10-1984/91	100
» » » » 1-11-1984/91	100
» » » » 1-12-1984/91	100
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985 .	100
» » » 16 % 1- 1-1986 .	101
» » » 14 % 1- 4-1986 .	100
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	100
» » » 13,50 % 1-10-1986 .	100
» » » 12,50 % 1- 1-1987 .	98
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	97
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	113
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109
» » » » 1983/90 11,50%	106
» » » » 1984/91 11,25%	107
» » » » 1984/92 10,50%	103

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLI

MINISTERO DEL TESORO

N. 151

Corso dei cambi del 5 agosto 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1891 —	1891 —	1891,20	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —	1891 —
Marco germanico	669,980	669,980	670,50	669,980	670,50	670,49	671 —	669,980	669,980	669,98
Franco francese	219,750	219,750	220,25	219,750	220,75	219,88	220,020	219,750	219,750	219,75
Fiorino olandese	596,850	596,850	597,30	596,850	596,75	596,85	596,850	596,850	596,850	596,85
Franco belga	33,182	33,182	33,20	33,182	33,15	33,18	33,195	33,182	33,182	33,19
Lira sterlina	2594,500	2594,500	2600 —	2594,500	2593 —	2595,90	2597,300	2594,500	2594,500	2594,50
Lira irlandese	2085 —	2085 —	2090 —	2085 —	2086,75	2086,75	2088,500	2085 —	2085 —	—
Corona danese	186,090	186,090	186,25	186,090	186 —	186,08	186,070	186,090	186,090	186,08
Dracma	14,380	14,380	14,40	14,380	—	—	14,390	14,380	14,380	—
E.C.U.	1493 —	1493 —	1494,10	1493 —	1492,15	1492,95	1492,900	1493 —	1493 —	1493 —
Dollaro canadese	1396,400	1396,400	1392 —	1396,400	1396,50	1396,65	1396,900	1396,400	1396,400	1396,40
Yen giapponese	7,957	7,957	7,96	7,957	7,95	7,95	7,957	7,957	7,957	7,96
Franco svizzero	817,200	817,200	818,50	817,200	817,15	817,19	817,190	817,200	817,200	817,20
Scellino austriaco	95,329	95,329	95,48	95,329	95,25	95,32	95,320	95,329	95,329	95,33
Corona norvegese	228,150	228,150	228,30	228,150	228 —	228,10	228,050	228,150	228,150	228,15
Corona svedese	226,220	226,220	226,50	226,220	226,15	226,21	226,200	226,220	226,220	226,22
FIM	316,060	316,060	316,25	316,060	316 —	316,13	316,200	316,060	316,060	—
Escudo portoghese	11,340	11,340	11,35	11,340	11,30	11,31	11,290	11,340	11,340	11,34
Peseta spagnola	11,451	11,451	11,47	11,451	11,45	11,44	11,440	11,451	11,451	11,45

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 agosto 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1891 —
Marco germanico	670,490
Franco francese	219,885
Fiorino olandese	596,850
Franco belga	33,188
Lira sterlina	2595,900
Lira irlandese	2086,750
Corona danese	186,080
Dracma	14,385
E.C.U.	1492,950
Dollaro canadese	1396,650
Yen giapponese	7,957
Franco svizzero	817,195
Scellino austriaco	95,324
Corona norvegese	228,100
Corona svedese	226,210
FIM	316,130
Escudo portoghese	11,315
Peseta spagnola	11,445

Media dei titoli del 5 agosto 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	59,225
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1971-86 .	93,750
» 6 % » » 1972-87 .	91,900
» 9 % » » 1975-90 .	90,375
» 9 % » » 1976-91 . .	91,475
» 10 % » » 1977-92 .	92,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) . .	92,375
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	85 —
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16 % .	100,550
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,900
» » » TR 2,5 % 1983/93 .	86,100
» » » Ind. ENI 1-8-1988 .	103,575
» » » » EFIM 1-8-1988 .	103,950
» » » » 1- 1-1982/86	100,750
» » » » 1- 3-1982/86	101,325
» » » » 1- 5-1982/86	101,400
» » » » 1- 6-1982/86	101,225
» » » » 1- 7-1982/86	101,825
» » » » 1- 8-1982/86	101,850
» » » » 1- 9-1982/86	101,475
» » » » 1-10-1982/86	101,450
» » » » 1-11-1982/86	101,300
» » » » 1-12-1982/86	102,075
» » » » 1- 7-1983/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,525
» » » » 1- 9-1983/86	100,475
» » » » 1-10-1983/86	100,400
» » » » 1- 1-1983/87	102,200
» » » » 1- 2-1983/87	102,700
» » » » 1- 3-1983/87	102,150
» » » » 1- 4-1983/87	101,725
» » » » 1- 5-1983/87	101,700
» » » » 1- 6-1983/87	102,225
» » » » 1-11-1983/87	100,625
» » » » 1-12-1983/87	101,325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1983/88 . .	103 —
» » » » 1- 8-1983/88	103,125
» » » » 1- 9-1983/88	102,775
» » » » 1-10-1983/88	102,425
» » » » 1-11-1983/88	103,850
» » » » 1- 1-1984/88	101,125
» » » » 1- 2-1984/88	101,250
» » » » 1- 3-1984/88	100,625
» » » » 1- 4-1984/88	100,400
» » » » 1- 5-1984/88	100,175
» » » » 1- 6-1984/88	100,900
» » » » 1-12-1983/90	103,925
» » » » 1- 1-1984/91	104,075
» » » » 1- 2-1984/91	104,225
» » » » 1- 3-1984/91	101,950
» » » » 1- 4-1984/91	101,900
» » » » 1- 5-1984/91	101,950
» » » » 1- 6-1984/91	102,025
» » » » 1- 7-1984/91	101,625
» » » » 1- 8-1984/91	101,400
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	100,725
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,475
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1-10-1985	100,300
» » » 16 % 1- 1-1986	101,025
» » » 14 % 1- 4-1986	101,100
» » » 13,50 % 1- 7-1986	100,225
» » » 13,50 % 1-10-1986	100,275
» » » 12,50 % 1- 1-1987	98,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,425
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	114,025
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50%	106,825
» » » » 1984/91 11,25%	107,925
» » » » 1984/92 10,50%	104 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di microbiologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di patologia generale posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di biologia e zoologia generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza Annunziata n. 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8 ed inizieranno a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi dell'Aquila, area funzionale tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado più diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/78 (settore elettronica).

Possono parteciare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di sesto livello retributivo funzionale presso l'istituto di discipline mediche della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi dell'Aquila, area socio-sanitaria, profilo infermiere professionale nella clinica pediatrica.

A norma dell'art. 1, comma secondo, del decreto interministeriale 20 maggio 1983, la percentuale da riservare al personale proveniente dalla qualifica immediatamente inferiore, con cinque anni di anzianità è stabilita nella misura dell'80%.

Titolo di studio: diploma di infermiere professionale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila - Servizio del personale - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila - Piazza dell'Annunziata, 1 - 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal novantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

(4384)

Concorso a tre posti di aiuto-bibliotecario presso l'Istituto universitario orientale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto-bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuola, dei seminari ed istituti scientifici (sestà qualifica funzionale) presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(4342)

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università «La Sapienza» di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

quinta cattedra patologia ostetrica e ginecologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza», di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della quinta cattedra di patologia ostetrica e ginecologica - Policlinico Umberto I - Viale del Policlinico - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova;

3ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 2ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di studi glottoantropologici (già istituto di etnologia . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in lettere e filosofia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali del dipartimento di studi glottoantropologici - facoltà di lettere e filosofia - Città Universitaria - Piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

3ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la Cattedra e per il posto sotto indicato:

Dipartimento di biopatologia umana:

sesta cattedra di anatomia e istologia patologica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della VI cattedra di anatomia ed istologia patologica - Viale Regina Elena n. 34 - (Policlinico) - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centosettantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova;

3ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 2ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di chimica biologica IV (per le esigenze della quarta cattedra) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia, scienze biologiche e farmacia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali della IV cattedra di chimica biologica - istituto di chimica biologica - Città Universitaria - Piazzale Aldo Moro n. 5 - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centottantesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova;

3ª prova: ore 9 del giorno non festivo succesivo a quello della seconda prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anatomia umana normale . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzae al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso i locali dell'istituto di anatomia umana normale - Viale Regina Elena n. 289 - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centocinquantacinquesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della 1ª prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

cattedra di fisica medica . . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno preso i locali dell'istituto di patologia generale - Policlinico Umberto I - Roma, secondo il seguente calendario:

1ª prova: ore 9 del centotrentesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso;

2ª prova: ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

(4343)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Messina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto policattedra di patologia generale . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4341)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Padova

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di archeologia posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Padova, via VIII Febbraio n. 2, Padova, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame si svolgeranno presso l'istituto di archeologia, piazza Capitaniato n. 7, Padova, alle ore 9 dei giorni 3 e 4 marzo 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Padova.

(4339)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Bologna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze politiche:

istituto politico amministrativo . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze politiche - informatica - statistica - lettere e filosofia - magistero - economia e commercio.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, Bologna, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bologna.

(4340)

Diari delle prove d'esame di concorsi pubblici a posti di tecnico laureato presso l'Università di Pisa

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato, indetto con D.R. n. 534/84 del 20 agosto 1984 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984 avranno luogo in Pisa, presso l'istituto di economia agraria ed estimo - facoltà di agraria, via del Borghetto n. 80, Pisa, con il seguente diario:

1ª prova scritta: 25 settembre 1985, alle ore 9;

2ª prova scritta: 26 settembre 1985, alle ore 9;

3ª prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): 27 settembre 1985, alle ore 9.

Le prove di esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato, indetto con D.R. n. 165/85 dell'8 marzo 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 22 aprile 1985 avranno luogo in Pisa, presso l'istituto di anatomia umana normale, via Roma n. 55, con il seguente diario:

1ª prova scritta: 4 ottobre 1985, alle ore 9;

2ª prova scritta: 5 ottobre 1985, alle ore 9;

3ª prova scritta (consistente in una prova pratica con relazione scritta): 7 ottobre 1985, alle ore 9.

(4338)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trentotto posti di consigliere trasporti del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami a trentotto posti di consigliere trasporti (VII categoria) del personale direttivo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 dell'8 maggio 1985, si svolgeranno in Roma, presso le sale dell'Hotel Ergife, via Aurelia n. 619, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 settembre 1985, alle ore 8 antimeridiane;

seconda prova scritta: 14 settembre 1985, alle ore 8 antimeridiane.

(4408)

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da quarantaquattro a novantatre, dei posti del concorso a contabile nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Visto il decreto ministeriale 19 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 1984, registro n. 33 Finanze, foglio n. 365 con il quale è stato indetto il concorso per esami a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, concernente norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, col quale tra l'altro sono stati aumentati i ruoli organici dell'Amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 1981 con il quale è stato determinato, a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 702/1980, il contingente numerico del personale della carriera di concetto, ruolo dei contabili delle imposte dirette, da destinare ai centri di servizio di Roma e Milano;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1982 con il quale, a parziale modifica del succitato decreto ministeriale 19 giugno 1981, è stato aumentato il predetto contingente numerico in relazione alle accresciute esigenze operative dei centri di servizio di cui trattasi;

Tenuto conto della urgente necessità di procedere al completamento degli organici dei predetti centri di servizio conferendo i posti che risultano tuttora scoperti, essendo scaduto in data 16 giugno 1984 il biennio entro il quale potevano essere utilizzate le graduatorie dei concorsi a suo tempo indetti per l'assunzione del personale da destinare ai predetti centri di servizio;

Visto l'art. 6, primo comma, lettera *c*), del citato decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, il quale dispone che i posti portati in aumento delle dotazioni organiche possono essere coperti, detratti i posti destinati ai concorsi speciali riservati, mediante aumento dei posti di concorsi per la stessa carriera già banditi e non ancora espletati;

Considerato che sussistono le condizioni per procedere, in applicazione del predetto art. 6, all'aumento del concorso a quarantaquattro posti di contabile nel ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di ulteriori quarantanove posti, di cui quindici per il centro di servizio di Roma e trentaquattro per quello di Milano;

Considerato inoltre che il rilevante numero di partecipanti al suddetto concorso a quarantaquattro posti di contabile offre comunque ampia possibilità di selezione e ravvisata altresì la opportunità di avvalersi della procedura prevista dal citato art. 6, primo comma, lettera *c*), in relazione anche al notevole risparmio nei tempi e nei costi occorrenti per il reclutamento degli ulteriori quarantanove impiegati;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

I posti di contabile in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, messi a concorso con decreto ministeriale 19 aprile 1984 indicato nelle premesse, sono elevati da quarantaquattro a novantatre, in applicazione del primo comma, lettera *c*), dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702.

I quarantanove posti come sopra recati in aumento, sono ripartiti nel modo seguente:

quindici posti nella regione Lazio da assegnare al centro di servizio di Roma;

trentaquattro posti nella regione Lombardia da assegnare al centro di servizio di Milano.

Per effetto dell'aumento dei posti di cui sopra, i candidati utilmente collocati nella graduatoria dei vincitori saranno invitati ad indicare se intendono essere assegnati a uno dei centri di servizio summenzionati e in tal caso, della preferenza espressa sarà tenuto conto in relazione al posto occupato nella graduatoria generale dei vincitori.

I candidati vincitori assegnati ai predetti centri di servizio sono tenuti a frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702; l'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1984

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *giugno* 1985
Registro n. 42 *Finanze, foglio n.* 105

(4409)

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Concorso a sei posti di docente stabile riservati a professori universitari

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 7, terzo comma, 11, primo comma e 12, primo, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1980, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 127, con il quale vengono determinati nel numero di trentadue i posti dei docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione in data 22 luglio 1985 con la quale il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione ha deliberato di bandire un concorso per la copertura di sei cattedre da assegnare a professori universitari di ruolo mediante la procedura di trasferimento prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/72 sopracitato;

Vista la delega di firma rilasciata all'on.le Remo Gaspari, Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione sono istituiti i seguenti insegnamenti da conferire a professori universitari di ruolo:

due cattedre di Organizzazione dei pubblici poteri;

una cattedra di La pubblica amministrazione come organizzazione complessa;

una cattedra di Gestione delle risorse umane;

una cattedra di Sistema politico e amministrazione pubblica;

una cattedra di Metodologie e tecniche avanzate per la analisi e la progettazione organizzativa.

Art. 2.

I posti relativi agli insegnamenti di cui al precedente art. 1 sono dichiarati vacanti ed alla copertura si provvederà con la procedura del trasferimento, previo collocamento fuori ruolo triennale, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

Art. 3.

Gli insegnamenti sopra indicati sono istituiti per la sede di Roma, ma la Scuola si riserva la facoltà di utilizzare i docenti, cui saranno conferiti gli insegnamenti stessi, anche nelle sue sedi di Bologna, Caserta e Reggio Calabria.

Art. 4.

Ai sensi del citato art. 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 472/72, i docenti stabili della Scuola superiore della pubblica amministrazione sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno.

A tale effetto, essi si impegnano:

a svolgere le attività didattiche assegnate, corso per corso, dalla direzione della Scuola;

a svolgere, in stretta collaborazione con la direzione stessa e nel quadro degli indirizzi di questa, funzioni più ampiamente formative, quali la programmazione e la direzione dei corsi, dei seminari e di ogni altra iniziativa formativa; la supervisione e l'assistenza nelle attività di ricerca; il controllo dei risultati dell'azione formativa; l'impostazione e la predisposizione di materiale didattico;

a dare originali contributi scientifici nelle tematiche di più stretto interesse dall'amministrazione pubblica e della formazione didattica e culturale della Scuola;

a redigere, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare; tale relazione, da consegnare alla direzione della Scuola, sarà trasmessa per l'esame dei competenti organi della Scuola stessa.

Art. 5.

Per il conferimento degli insegnamenti di cui al precedente art. 1, gli aspiranti dovranno presentare insieme alla domanda un dettagliato e preciso *curriculum* scientifico e didattico corredato con le pubblicazioni ivi citate.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento degli insegnamenti stessi, dovranno presentare domanda, in carta legale, direttamente alla Scuola superiore della pubblica amministrazione - Direzione generale - Lungotevere Thaon di Revel, 76 - Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella stessa istanza, documentata con quanto richiesto nell'art. 5, l'aspirante dovrà specificare, con espresso richiamo, la accettazione delle condizioni previste nell'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti.

Roma, addì 30 luglio 1985

p. Il Presidente
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1985
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 55

(4430)

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI

Concorsi pubblici, per esami, a posti nella qualifica di collaboratore del ruolo amministrativo, nella qualifica di ingegnere civile - sezione edile o architetto del ruolo professionale - prima qualifica, nella seconda qualifica professionale indirizzo tecnico edilizio, nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo, nella qualifica di operatore tecnico del ruolo tecnico (addetto ai sistemi informativi), nella qualifica di archivista dattilografo - ruolo amministrativo, nella qualifica di commesso del ruolo amministrativo.

Sono indetti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ente di diritto pubblico, con sola sede centrale in Roma, viale delle Provincie n. 196, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle norme regolamentari vigenti presso l'ente i seguenti concorsi:

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quattro posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di collaboratore in prova del ruolo amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso pubblico, per esami, a due posti nella prima qualifica del ruolo professionale in prova.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria civile - sezione edile o architettura.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di cinque posti nella seconda qualifica professionale, indirizzo tecnico edilizio, in prova.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.
I concorrenti dovranno inoltre essere iscritti all'albo professionale dei geometri;

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di otto posti nella seconda qualifica professionale con funzioni di perito tecnico in prova.
Titolo di studio richiesto: diploma di perito industriale.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.
I concorrenti dovranno inoltre essere iscritti all'albo professionale dei periti industriali;

concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti nella qualifica di assistente del ruolo amministrativo in prova.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore tecnico in prova del ruolo tecnico (addetto ai sistemi informativi).
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso, per esami, a trentadue posti nella qualifica di archivista dattilografo in prova del ruolo amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge;

concorso, per esami, a quattro posti nella qualifica di commesso in prova del ruolo amministrativo.
Titolo di studio richiesto: licenza elementare.
Età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra, redatte in carta da bollo ed indirizzate all'I.N.P.D.A.I. - Direzione generale - Servizio del personale - Ufficio II - Viale delle Provincie n. 196 - 00162 Roma, dovranno pervenire all'ente, a pena di esclusione, entro il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno prendere visione dei bandi di concorso presso il servizio del personale - ufficio II, dell'ente.

(4348)

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti dei ruoli tecnico professionale e amministrativo

Si comunica che nel Bollettino ufficiale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, parte II - Personale (concorsi), n. 1, in data 11 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 1/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in scienze biologiche o naturali con esperienza in biologia della pesca, dinamica di popolazioni, metodo di valutazione di risorse biologiche - ecologia marina.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 2/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in fisica con esperienza in oceanografia fisica - tecnologia della pesca.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 3/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in matematica od informatica con esperienza in modellistica elaborazione dati - programmazione.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 4/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in chimica con esperienza in oceanografia chimica - inquinamento marino - relazione tra organismi e ambiente.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 5/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in veterinaria con esperienza in patologia degli organismi marini, acquacoltura e mangimistica.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 6/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito nautico. Costituirà titolo preferenziale il possesso di comprovata esperienza in tecniche di laboratorio, di prelievi marini e di navigazione.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 7/85): concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore ed avere nozioni sul funzionamento e sulla manutenzione di impianti idrico-sanitari, di luce, di messa a terra, di illuminazione esterna, di corrente continua, di energia di emergenza (gruppi elettrogeni) degli immobili adibiti ad uso ufficio e laboratorio nonché avere nozioni sul funzionamento e sulla manutenzione di motori entrofuoribordo di natanti leggeri.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 8/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria navale con specializzazione in costruzioni e tecniche navali.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 9/85): concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in scienze economiche e commerciali.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 10/85): concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.

(*Bando n.* 11/85): concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica con specializzazione in apparecchiature elettriche di rilevamento.

La predetta esperienza può essere stata acquisita, oltre che mediante un'attività lavorativa, presso istituti specializzati, anche mediante la fruizione di borse di studio, la frequenza di scuole di perfezionamento, di corsi di specializzazione o di formazione svolti anche all'estero, in quanto riferibili alle competenze richieste dal bando.

(*Bando n.* 12/85): concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza di scuola elementare e della patente di guida per autoveicoli di categoria non inferiore a quella D.

(*Bando n.* 13/85): concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di laurea in scienze giuridiche.

Oltre ai requisiti sopraindicati, i candidati ai concorsi debbono:

a) avere compiuto il diciottesimo anno di età e non avere superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età previsti dalle leggi vigenti. Si prescinde dai limiti di età per i dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblca;

c) essere fisicamente idonei all'impiego. L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento dell'idoneità fisica in relazione alle funzioni da svolgere;

d) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

e) non avere usufruito dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine, stabilito dal bando di concorso, per la presentazione delle domande di ammissione.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui sopra, redatte su carta legale, dovranno pervenire all'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, piazzale Porta Pia, 121, 00198 Roma, tel. 06/862828, oppure 8448452, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente comunicato annulla e sostituisce quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n.* 177 *del* 29 *luglio* 1985.

(4347)

REGIONE SARDEGNA

Concorso per l'assegnazione della farmacia succursale nella frazione di Porto Rotondo del comune di Olbia

L'assessore all'igiene e sanità della regione sarda con proprio decreto n. 1293/21184 del 26 luglio 1985 ha bandito concorso, per titoli ed esami, riservato ai titolari di farmacia della provincia di Sassari, per il conferimento della farmacia succursale istituita nella frazione di Porto Rotondo del comune di Olbia (stazione di soggiorno e turismo).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all'assessorato all'igiene e sanità - Cagliari, entro e non oltre le ore 12,30 del 31 ottobre 1985.

(4351)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di primario ospedaliero di neurologia (a tempo pieno);

un posto di veterinario coadiutore - area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

tre posti di operatore professionale dirigente personale infermieristico;

sei posti di operatore professionale coordinatore: infermiere professionale;

quattro posti di operatore professionale collaboratore: ostetrica;

quattro posti di operatore professionale collaboratore assistente sanitario;

centosessantuno posti di operatore professionale collaboratore: infermiere professionale;

due posti di operatore professionale di seconda categoria: infermiere generico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(4386)

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale del ruolo sanitario presso l'unità sanitaria locale LE/7

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario otorinolaringoiatria;

un posto di primario anestesia e rianimazione;

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di assistente ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente oculistica;

un posto di assistente immunoematologia e C.T.;

un posto di assistente radiologia;

un posto di assistente chirurgia generale;

un posto di assistente urologia;

due posti di assistente anestesia e rianimazione;

un posto di farmacista collaboratore;

due posti di biologo collaboratore;

due posti di veterinario collaboratore;

un posto di tecnico laboratorio analisi;

un posto di terapista della riabilitazione;

un posto di dietista;

tre posti di infermiere professionale per U.A.L. Nardò.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Galatina (Lecce).

(4387)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 186 dell'8 agosto 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Automobile Club di Brindisi: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi pubblici per tre posti di archivista dattilografo e per un posto di assistente amministrativo.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coadiutore tecnico (carriera esecutiva, III livello funzionale), di due posti di assistente (ruolo tecnico veterinario, VI livello funzionale), di un posto di coadiutore tecnico con mansioni di custodia animali (carriera esecutiva, IV livello funzionale) e di un posto di coadiutore tecnico amministrativo (ruolo amministrativo, carriera esecutiva, IV livello funzionale).

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTT
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÍ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 86.000
	semestrale	L. 48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 119.000
	semestrale	L. 66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 114.000
	semestrale	L. 63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 101.000
	semestrale	L. 56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 196.000
	semestrale	L. 110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 77.000
Abbonamento semestrale	L. 42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 41100851880) L. 500